RIORDINO DELLE FUNZIONI IN MATERIA DI TURISMO, SPETTACOLO E SPORT

Art. 10

Il comma 3 dell'articolo 17-ter del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, introdotto dall'articolo 3 del decreto legislativo 13 luglio 1994, n. 480, e' sostituito dai seguenti: " 3. Entro cinque giorni dalla ricezione della comunicazione del pubblico ufficiale, l'autorita' di cui al comma 1 comunica all'interessato l'avvio del procedimento amministrativo ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241. 3-bis. Nei casi di attivita' condotta in difetto di autorizzazione, trascorsi cinque giorni dall'avvenuta comunicazione di cui al comma 3, l'autorita' amministrativa ordina, con provvedimento motivato, la cessazione dell'attivita'. 3-ter. Nei casi di violazione delle prescrizioni di cui all'articolo 17-bis, comma 2, il contravvenuto puo' uniformarsi alle prescrizioni e regolarizzare la propria attivita' entro trenta giorni dalla notifica, decorsi i quali, ove persista la violazione di una o piu' prescrizioni, l'autorita' amministrativa ordina con provvedimento motivato la sospensione.".

Versione in vigore dal 1 ottobre 1994, non più in vigore dal 1 dicembre 1994 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Riordino delle funzioni in materia di turismo, spettacolo e sport
Estremi	Decreto-legge 30 settembre 1994, n. 562
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 1 ottobre 1994

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/riordino-delle-funzioni-in-materia-di-turismo-spettacolo-e-sport-562-1994/art-10/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it